

STATUTO

EW!VA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO AL NATISONE UD
VIA CLENIA 35/B
Numero REA: UD - 380007
Codice fiscale: 03207210307
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7304/5118 DI REPERTORIO E RACCOLTA	
STATUTO DELLA SOCIETA'	
"EW!VA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITÀ"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1	
È costituita con sede nel Comune di San Pietro al Natisone	
(UD) la società cooperativa denominata "EW!VA SOCIETÀ	
COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITÀ".	
Le operazioni di trasferimento della sede legale in un Comune	
diverso sono di competenza dei soci e comportano modifica	
dello statuto.	
È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione	
la facoltà di trasferire la sede nell'ambito dello stesso	
Comune e di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto	
delle vigenti disposizioni di legge, filiali, succursali,	
depositi ed unità locali comunque denominate, anche presso	
terzi.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle	
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
disciplina cooperativistica.	
Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero	

	dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno
	essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel
	rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti
	dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi
	al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato
	patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea
	dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle
	disposizioni sulla società per azioni.
	Art. 2 - Durata
	La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno)
	dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con
	decisione dei soci.
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO
	Art. 3 Scopi mutualistici e adesioni
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della
	mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del
	codice civile e si propone di perseguire in primis gli
	interessi generali delle comunità dei Comuni presenti nelle
	Valli del Natisone, in Provincia di Udine, svolgendo la
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci
	cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi condizioni
	lavorative o beni e servizi nei settori di cui all'oggetto
	sociale, qualitativamente ed economicamente superiori alla
	media rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli

	interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.	
	Lo scopo sociale è orientato alla promozione	
	dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al	
	comma precedente, al fine di soddisfarne i bisogni individuali	
	e collettivi con particolare riguardo alla promozione e alla	
	diffusione di azioni di contrasto del fenomeno di	
	vulnerabilità sociale, garantendo una risposta ai bisogni	
	primari attraverso una cultura della solidarietà e del	
	coordinamento delle politiche e degli interventi.	
	La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è retta dai	
	principi della mutualità e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto	
	previsto dalla Legge 381/1991 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà	
	perseguito attraverso l'inserimento lavorativo delle persone	
	svantaggiate nonché, con modalità funzionali connesse al	
	predetto scopo principale, mediante la gestione di servizi	
	educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in modo che	
	sia garantito l'esercizio di attività coordinate per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1	
	della legge 381/1991, nel rispetto delle condizioni	
	organizzative previste dalla legge, anche di natura	
	amministrativa, nonché le finalità solidaristiche e di	

	utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.	
	Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello di favorire	
	l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in	
	qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei	
	lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente	
	connesse, dei soggetti svantaggiati destinatari dei servizi	
	socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata	
	delle attività oggetto della stessa.	
	Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti,	
	impiegate nell'attività di tipo b) di cui all'art. 1 della	
	Legge 381/1991, devono costituire almeno il 30% (trenta per	
	cento) dei lavoratori della Cooperativa. Le modalità di	
	computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati	
	rispettano le vigenti circolari e normative emanate di volta	
	in volta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	Per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, è	
	necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo	
	b) e di tipo a) di cui all'art. 1 della Legge 381/91, nel	
	rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge,	
	anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività esercitate di tipo b) e di	
	tipo a), ai fini della corretta applicazione della vigente	
	normativa.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro	

	con le modalità previste dal regolamento interno.
	La cooperativa promuove ogni iniziativa volta allo sviluppo di
	politiche che favoriscano e promuovano la creazione di
	contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica
	e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare,
	lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.
	La Cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci
	cooperatori, mediante la gestione in forma associata,
	continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche,
	sociali e professionali.
	Per l'efficace realizzazione di tali scopi la cooperativa si
	propone di accompagnare le persone in tutte le fasi di
	reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo
	coordinato di tutti gli strumenti disponibili.
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.
	Art. 4 Oggetto sociale
	Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici, la
	cooperativa, senza finalità lucrative, con riferimento ai
	requisiti e agli interessi dei soci, si propone lo svolgimento
	delle seguenti attività con riferimento a quanto indicato
	dalle lettere b) ed a) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991:
	A) Con riferimento alla lettera b) della Legge 381/1991
	l'attività di:
	1. pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie

	e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie e
	riordino mense;
	2. pulizie di strade ed aree pubbliche, sgombero neve;
	3. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere
	e provenienza, nei limiti e con le autorizzazioni previste
	dalla legge;
	4. autotrasporto di cose per conto proprio e/o di terzi,
	raccolta e distribuzione di merci per conto proprio e/o terzi,
	traslochi, trasporto di persone con idonei mezzi propri e/o di
	terzi, in forma singola o collettiva;
	5. gestione di merci per conto terzi, in propri ed altrui
	magazzini, gestione dei processi logistici ed amministrativi
	aziendali, in ogni fase della catena, ivi comprese le
	operazioni accessorie, quali, a titolo di esempio, controllo
	qualitativo e quantitativo delle merci e delle giacenze,
	imballaggio, raccolta degli ordinativi, spedizione,
	contabilizzazione; movimentazione di beni, prodotti,
	attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile,
	con o senza l'ausilio di mezzi meccanici; il facchinaggio,
	anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e le attività a questo
	preliminari, complementari o accessorie, quali ad esempio
	insacco, pesatura, legatura, accatastamento,
	disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e
	cernita, deposito, presa in consegna; pulizia di magazzini,
	depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle

	frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e
	materiali di risulta; ogni altro servizio, anche diverso da
	quelli specificamente menzionati alle lettere precedenti,
	avente comunque natura logistica;
	6. lavori, manutenzioni e gestioni nei settori edili, stradali
	e meccanici, energetici, delle comunicazioni, idro-termo-
	sanitari, costruzioni e demolizioni, scavi e sbancamenti;
	promozione e coordinamento programmi di intervento nel settore
	edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili
	industriali e residenziali finiti, per la manutenzione e
	riparazione in genere di immobili e comunque per tutti queglii
	interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un
	disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la
	possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel
	territorio;
	7. interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione
	di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio,
	coltivazione serre, vendita fiori e piante, potatura anche in
	altezza, abbattimento piante, interventi fitosanitari,
	piantumazione;
	8. gestione di parchi e riserve naturali, impianti sportivi e
	ricreativi, gestione di aree cimiteriali, prestazione di
	servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni,
	tumulazioni ed estumulazioni;
	9. servizi di "service", come ad esempio: montaggio e

	smontaggio, servizio di assistenza e di organizzazione di	
	fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, concerti,	
	attività musicali, servizi culturali ed espositivi, attività	
	teatrali e cinematografiche, ricevimenti, banchetti e	
	cerimonie in genere;	
	10. prestazione di servizi e gestione diretta di attività di	
	lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba per enti pubblici	
	e privati;	
	11. prestazione di servizi di vigilanza, portierato,	
	guardiania e sorveglianza scolastica e accompagnamento	
	scuolabus;	
	12. prestazione di servizi amministrativi e contabili per	
	conto di terzi, di consulenza al marketing, di servizi di	
	promozione e immagine e di pubblicità;	
	13. svolgimento di attività editoriali, grafiche,	
	tipografiche, nel rispetto della normativa vigente;	
	14. gestione di laboratori riabilitativi e formativi in cui si	
	svolgono attività artigianali di produzione, lavoro e servizio	
	nei vari campi di attività (ad esempio: falegnameria,	
	ceramica, meccanica, tessitura, assemblaggi), oltre che nei	
	settori indicati ai punti precedenti;	
	15. assunzione lavori di "taglio e cucito", maglieria,	
	sartoria e rammendo;	
	16. svolgimento delle medesime od altre attività artigianali	
	presso terzi;	

	17. gestione di laboratori riabilitativi e formativi in cui si	
	svolgeranno attività di tipo agricolo, agriturismo,	
	zootecnico, forestale;	
	18. vendita diretta di prodotti di attività della cooperativa	
	e di altri soggetti produttori;	
	19. prestazione di due o più delle attività indicate ai numeri	
	precedenti, in forma integrata ed organizzata, anche in regime	
	di global service e chiavi in mano (a risultato), in favore di	
	soggetti pubblici e privati;	
	20. gestione ed esercizio di ristoranti, mense e pubblici	
	esercizi (ivi compresi servizi di catering, trasporto e	
	somministrazione di pasti), strutture alberghiere, bed &	
	breakfast, campeggi, agriturismi, sia in forma diretta che per	
	conto di enti pubblici e privati; organizzazione e gestione di	
	servizi residenziali con finalità sociali (ostelli per	
	studenti, strutture di housing sociale, ecc.);	
	21. produzione, vendita, acquisto, importazione ed	
	esportazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici,	
	loro derivati e mezzi tecnici da impegnarsi in agricoltura e	
	nel campo forestale, attività di produzione e lavorazione nei	
	diversi gradi di ogni prodotto della terra e del bosco,	
	coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli;	
	22. attività di studio, progettazione e realizzazione di	
	impianti, per conto proprio e di terzi, anche attraverso la	
	l'adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili, partecipazione	

	e/o costituzione di apposita Società di Servizi Energetici o
	Energy Services Company (E.S.CO.), per la produzione e vendita
	di energia da fonti rinnovabili;
	23. costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di
	centri di raccolta e riutilizzo, impianti di compostaggio,
	impianti di smaltimento, impianti di trattamento e di
	ricondizionamento per ogni tipo e specie di rifiuti oltre che
	qualsiasi attività di ricerca, studio e realizzazione di
	innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della
	riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione o della
	diminuzione della loro pericolosità e complessità di
	smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni e con le
	autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
	24. attività di studio, progettazione, realizzazione,
	manutenzione, controllo e gestione di impianti e processi
	inerenti all'aria, all'acqua, ai rifiuti e ad ogni altro
	settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che la
	legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi;
	25. attività di formazione mirata alla creazione,
	all'inserimento lavorativo o alla qualificazione di nuove
	figure professionali da impiegare a sostegno di programmi di
	innovazione di processo e/o di prodotto/servizio nell'ambito
	della tutela, del recupero e della salvaguardia dell'ambiente
	e delle risorse naturali;
	26. svolgimento di attività di formazione al lavoro rivolte a

	persone migranti, nonché di servizi di mediazione
	interculturale comprensivi di traduzione e interpretariato,
	finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento
	lavorativo attraverso il superamento delle barriere
	linguistiche e culturali;
	27. attività di progettazione, produzione, commercializzazione
	di impianti di climatizzazione e/o riscaldamento, impianti
	solari termici, impianti fotovoltaici, inclusa installazione e
	manutenzione.
	Il tutto fermo restando che l'incarico relativo allo
	svolgimento di attività di progettazione e di consulenza e di
	ogni altra attività riservata dalla legge alle professioni
	protette, dovrà essere espletata, nei limiti normativi
	vigenti, esclusivamente da professionisti nominativamente
	indicati, iscritti negli appositi albi previsti dagli attuali
	ordinamenti professionali.
	B) Con riferimento alla lettera a) della Legge 381/1991 ai
	fini di agevolare e supportare l'inserimento lavorativo delle
	persone svantaggiate come sopra individuate, la Cooperativa,
	in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti
	attività:
	1. gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza
	anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali,
	la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato
	sociale, finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle

	capacità di inserimento nel mondo lavorativo;	
	2. messa a disposizione e gestione di abitazioni a favore di	
	persone, socie e non, che versano in situazione di svantaggio	
	come sopra definite;	
	3. prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi	
	sociali, sociosanitari e sanitari in genere a favore delle	
	persone in situazione di svantaggio come sopra definite;	
	4. gestione di attività e servizi educativi a favore delle	
	persone in situazione di svantaggio come sopra definite;	
	5. progettazione, promozione e gestione di attività volte alla	
	valorizzazione del concetto di socialità/ affettività, con la	
	realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto	
	- aiuto;	
	6. realizzazione di corsi di formazione professionale e	
	culturale, sia come strumento di crescita dei soci, sia per	
	utenti dei servizi sociali, sanitari ed educativi indicati	
	dalla legislazione nazionale e regionale, anche come	
	formazione, finalizzati a scopo terapeutico, di inserimento	
	sociale e di successivo inserimento in attività di lavoro;	
	attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio effettuato	
	presso propri cantieri, anche con personale specializzato,	
	finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati di cui alla L. 381/91;	
	7. gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per	
	conto terzi, di servizi sociosanitari di trasporto,	

	accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali,
	orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio
	come sopra definite;
	8. progettazione, promozione e gestione di attività educative,
	anche sperimentali e alternative, aventi come scopo primario
	il benessere psicofisico di persone, socie e non, che versano
	in situazione di svantaggio come sopra definite.
	La cooperativa può, stabilmente o temporaneamente, per conto
	proprio o per conto di terzi, assumere da Amministrazioni
	Statali, anche Autonome, da Regioni, Province, Comuni, Aziende
	Sanitarie, da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da qualsiasi
	Committente, anche privato, l'appalto di servizi e
	l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere, nei
	settori sopra indicati, da affidare per la relativa esecuzione
	ai soci.
	Il tutto fermo restando che l'incarico relativo allo
	svolgimento di attività riservate dalla legge alle professioni
	protette, dovrà essere espletato, nei limiti normativi
	vigenti, esclusivamente da professionisti nominativamente
	indicati, iscritti negli appositi albi previsti dagli attuali
	ordinamenti professionali.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività che
	risulti direttamente connessa od affine con quelle sopra
	elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare
	ed appalti, reti di impresa con enti pubblici e privati.

	La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del
	pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività
	riservate previste per legge, potrà inoltre compiere tutte le
	operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e
	finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio
	scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.
	A tal fine potrà:
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre
	società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi
	economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o
	complementari al proprio;
	b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire
	iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni
	proprie o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di
	Amministrazione lo ritenga opportuno;
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di
	garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando
	le necessarie garanzie fideiussorie;
	d) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti
	temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di
	impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e
	private;

	e) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre	
	imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività	
	rientranti nell'oggetto sociale principale;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed	
	eventuali norme modificative ed integrative;	
	h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo	
	mutualistico e dell'oggetto sociale, il tutto a norma di legge	
	e con la espressa esclusione della raccolta del risparmio tra	
	il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità	
	alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo	
	11 del D.Lgs. 385/93 ed alle altre norme in materia, ai soci	
	potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla	
	cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa,	
	secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento	

	interno, approvato dall'assemblea ai sensi del presente	
	statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	I soci si suddividono nelle seguenti categorie:	
	-soci cooperatori;	
	-soci speciali;	
	-soci volontari;	
	-soci sovventori.	
	Possono, inoltre, essere ammesse come soci le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Ciascun socio viene iscritto in una apposita sezione del libro	
	dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopra indicate.	
	Il domicilio di ogni socio si intende eletto, relativamente ai	
	rapporti sociali e ad ogni e qualsiasi dichiarazione o	
	comunicazione prevista nel presente Statuto, presso la	
	rispettiva residenza o sede, quale risultante dal libro dei	
	soci.	

	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci
	preesistenti.
	Art. 6 – Soci cooperatori.
	Possono essere Soci cooperatori:
	a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che esercitino l'arte o
	il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla
	Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la
	loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e
	specializzazione, anche se in via di formazione, possano
	partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della
	Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al
	suo sviluppo;
	b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero
	strettamente necessario al buon funzionamento della
	Cooperativa;
	c) le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti,
	compatibilmente con il loro stato soggettivo.
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio
	di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni
	imprenditoriali.

	Art. 6.1 Soci speciali	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e	
	normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo	
	scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo	
	sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.	
	I soci che possono essere ammessi nella categoria speciale,	
	non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	

	Qualora, nell'interesse della Cooperativa, sia necessario
	ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale
	da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di
	Amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni
	del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci
	cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato
	positivamente la maggior parte del percorso formativo
	assegnatogli.
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
	stabilisce:
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale che avrà una durata massima complessiva di
	diciotto mesi;
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al
	50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i
	soci cooperatori.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci
	cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto
	solamente in occasione delle assemblee convocate per
	l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in
	assemblea i soci cooperatori ordinari.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
	eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare
	i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di

	partecipazione all'attività economica della cooperativa,
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
	aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio
	cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e
	con gli effetti previsti dall'articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio
	di Amministrazione può deliberare il provvedimento di
	esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini
	e le modalità previste dall'articolo 12.
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere l'aspirante
	socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o
	omettere il periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:
	a) rispetto a coloro che sono già stati soci della
	Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse
	dalla decadenza o dall'esclusione;
	b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni
	gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese
	operanti nei settori di attività della Cooperativa o
	nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e
	delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa
	facenti capo;
	c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a
	giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione
	della propria precedente comprovata attività professionale o

	delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già
	dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di
	inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione
	di questa al momento della loro ammissione.
	Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel
	Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in
	formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.
	Art. 6.2 - Soci volontari.
	Possono essere soci volontari tutti coloro che prestano la
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
	solidarietà.
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del
	numero complessivo dei soci.
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro
	gli infortuni e malattie professionali, nonché per la
	responsabilità civile verso terzi.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base
	di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei
	soci.
	Art. 7 Domanda di ammissione
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà

	contenere:	
	a) le generalità, residenza e domicilio, se trattasi di	
	aspirante socio cooperatore o sovventore persona fisica;	
	b) la denominazione e sede legale nonché le informazioni di	
	cui alla precedente lettera a) relative al legale	
	rappresentante, se trattasi di aspirante socio sovventore	
	persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona	
	fisica;	
	c) il codice fiscale e l'eventuale partita I.V.A.;	
	d) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul	
	libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;	
	e) l'attività svolta, le caratteristiche professionali e/o	
	personali e l'eventuale iscrizione in albi professionali in	
	relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa ovvero la richiesta al	
	consiglio di Amministrazione di valutare se l'attività	
	esercitata da ciascun socio sia tale da porsi in concorrenza o	
	in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle	
	dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio	
	delle attività svolte dai soci e se concedere l'autorizzazione	
	di poter proseguire nello svolgimento di tali attività;	
	g) indicare la categoria di socio cui chiede di essere	
	iscritto;	
	h) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al	

	capitale sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto
	del limite minimo stabilito dal successivo articolo 23 in
	relazione alle diverse categorie di soci e del limite massimo
	fissato dalla legge;
	i) l'ammontare complessivo delle azioni nominative che si
	propone di sottoscrivere quale socio sovventore che non potrà
	mai essere inferiore a 80 (ottanta) azioni da Euro 25,00
	(venticinque virgola zero zero) ciascuna;
	j) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	k) la dichiarazione di accettazione della clausola
	compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto;
	l) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di
	Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità
	mutualistiche del presente statuto.
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il
	recesso.
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del
	Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
	libro dei soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta
	giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

	e comunicarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale	
	diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla	
	stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di	
	Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6.1 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	Art. 8 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal Consiglio di Amministrazione;	
	- della tassa di ammissione, eventualmente determinata	
	dall'assemblea;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora	
	per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	

	rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 10 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale,	
	scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona	
	fisica.	
	Art. 11 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società cooperativa.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio	
	di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 34 e può proporre opposizione innanzi al	

	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 12 Esclusione	
	L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5 o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività potenzialmente in concorrenza alla	
	cooperativa senza ricevere preventiva autorizzazione da parte	
	dell'organo amministrativo.	

	Possono costituire inoltre causa di esclusione, nei casi e con
	le modalità previste dal regolamento interno di cui
	all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del
	rapporto di lavoro afferente alla prestazione mutualistica
	nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento
	dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo
	regolamento interno.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le
	procedure arbitrali di cui all'articolo 34 e può proporre
	opposizione innanzi al Tribunale.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 13 Liquidazione
	I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto
	hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi
	dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo
	scioglimento del rapporto sociale.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.

	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società, ai sensi dell'art.	
	2468 ultimo comma c.c., entro 6 (sei) mesi dalla data del	
	decesso.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mancaza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	

	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Art. 17 Soci sovventori	
	Possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in	
	particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato	
	dall'art. 11, comma 3 bis, del D.L. 145/2013 convertito in	
	Legge 9/2014.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	

Art. 18 Imputazione a capitale sociale		
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una		
specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.		
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto		
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da		
azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 25,00		
(venticinque/00) ciascuna.		
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da		
liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da		
stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.		
Art. 19 Trasferibilità dei titoli		
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede		
di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono		
essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo		
gradimento del Consiglio di Amministrazione.		
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve		
comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto		
acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro		
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In		
caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato		
dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio		
provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto		
termine, il socio sarà libero di vendere al proposto		
acquirente.		
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi		

	dell'art. 2346, comma 1, c.c..	
	Art. 20 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci sovventori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, assunta	
	con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., con la quale	
	devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e	
	modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle	
	azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad	
	escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto	
	previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà	
	essere specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti	
	gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi	
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in	
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente	
	Statuto.	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere	
	attribuito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non	

	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio	
	sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio	
	cooperatore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 21 Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 20.	
	A favore dei soci sovventori, il privilegio opera comunque nel	
	rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4	
	e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci, in	
	qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due	
	punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	

	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del
	capitale sociale, rispetto a alle quote dei soci cooperatori,
	per il loro intero valore.
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il
	diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un
	periodo maggiore.
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente
	al valore nominale.
	TITOLO V RISTORNI
	Articolo 22 Ristorni
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
	proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito

	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono	
	considerare:	
	- l'anzianità lavorativa;	
	- la qualifica rivestita;	
	- la presenza effettiva sul luogo di lavoro.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione	
	della retribuzione;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	La modalità di ripartizione dei ristorni dovrà essere definita	
	nell'apposito regolamento interno.	
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque/00);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci speciali,	
	rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 25,00	
	(venticinque/00);	

	c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	Euro 25,00 (venticinque/00), di cui all'articolo 18 del	
	presente Statuto, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale;	
	d) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	g) dalla riserva straordinaria;	
	h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun	
	socio cooperatore non può essere inferiore ad Euro 25,00	
	(venticinque/00) né superiore ai limiti stabiliti	
	dall'articolo 2525 del codice civile. I limiti massimi di	
	partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:	
	-di conferimenti di beni in natura o crediti;	
	-di azioni possedute dai soci sovventori;	
	-di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.	
	In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di	
	Amministrazione deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	

	può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 34.	
	Art. 25 Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma	
	dell’articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di	
	Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 22 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	

	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16 e delle	
	azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità	
	stabiliti dal presente Statuto in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui all'art. 23.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed e).	
	TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta. In ogni caso sono	
	riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione	
	sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, ove	
	richiesto, e, se dovesse ritenerlo utile, l'approvazione anche	
	del bilancio preventivo;	
	2. la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e le relative nomine e revoche;	
	3. la determinazione della misura degli eventuali gettoni di	
	presenza da corrispondere agli amministratori per la loro	
	attività collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti dell'organo di controllo, l'elezione	
	tra questi, ove non sia eletto il Sindaco Unico, del	
	Presidente, la fissazione dei compensi e, ricorrendone i	
	presupposti, la deliberazione dell'eventuale revoca;	
	5. le decisioni sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato	
	alla revisione legali dei conti;	
	6. il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione	
	legale dei conti ex art. 2409 bis del cod. civ. e la	

determinazione del compenso relativo all'intera durata	
dell'incarico;	
7. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente	
statuto con le maggioranze indicate per le modifiche	
statutarie;	
8. le decisioni sulle domande di ammissione del socio non	
accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della	
prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
dell'interessato di pronuncia assembleare;	
9. la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da	
parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
programma di mobilità;	
10. la corresponsione di eventuali trattamenti economici	
ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a	
titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 22;	
11. le decisioni sull'adesione a un gruppo cooperativo	
paritetico;	
12. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
13. la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione	
o trasformazione, nonché le decisioni che comportano una	
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
modificazione dei diritti dei soci;	
14. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento	

	della liquidazione;	
	15. le decisioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla loro competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 27 Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata, mediante	
	lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero via e-mail	
	mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta	
	elettronica certificata e simili) idonei a garantire la prova	
	del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di	
	voto e da parte dei componenti l'organo di controllo, se	
	nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso	
	dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso	

	dalla sede sociale purché in Italia.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In	
	tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere	
	presente nello stesso luogo del presidente, di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto	
	verbalizzante.	
	Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 7, 12, 13 e 14 del	
	precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto (capitale sociale). Sono fatte salve le maggioranze	
	più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto.	
	Art. 29 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali e i soci sovventori si applicano	
	rispettivamente l'articolo 6 e l'articolo 20 del presente	
	Statuto.	

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
rappresentare da un altro socio della stessa categoria, che	
non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372,	
comma 5, del codice civile, ma che abbia diritto al voto,	
mediante delega scritta con validità per la singola assemblea.	
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro	
socio.	
Art. 31 Presidenza dell'Assemblea	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in	
assenza anche di questi, dalla persona designata	
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
redatto da un notaio.	
Art. 32 Amministrazione	
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione	
dei soci in sede di nomina.	
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
Gli amministratori restano in carica per il periodo	

	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della carica.
	Gli amministratori possono essere rieletti.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
	membri un Presidente.
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
	luogo e l'ora della riunione, è fatta a mezzo lettera, anche a
	mano, ovvero mediante strumenti informatici (posta
	elettronica, posta elettronica certificata e simili) e deve
	essere effettuata almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei
	casi urgenti, almeno un giorno prima.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo

	di controllo, se nominato.	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi	
	anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, collegati audio-video, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è	
	necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi	
	documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video	
	collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	

	maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio	
	di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono	

	referire agli Amministratori e all'organo di controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o	
	impedimento, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati, nei limiti della delega ricevuta.	
	I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della	
	firma e la rappresentanza, purché per atti specifici e nelle	
	forme di legge, ad uno o più procuratori speciali	
	congiuntamente o disgiuntamente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	

	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 33 Organo di controllo e Revisore legale dei conti	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina dell'organo di controllo o del Revisore.	
	L'organo di controllo secondo quanto stabilito dai soci con la	
	decisione di nomina potrà essere costituito da un Collegio	
	Sindacale o da un Sindaco Unico, in quanto consentito dalle	
	vigenti disposizioni normative.	

	Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un	
	Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. I componenti	
	l'organo di controllo sono sempre rieleggibili.	
	Poteri, doveri, competenze, cause d'ineleggibilità e	
	decadenza, ipotesi di cessazione dall'ufficio e relativi	
	effetti dell'organo di controllo sono quelli stabiliti dalla	
	legge.	
	Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società	
	di revisione.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata	
	dall'organo di controllo, salvo l'assemblea dei soci deliberi	
	di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società	
	di revisione legale.	
	Ove l'organo di controllo svolga anche la revisione legale dei	
	conti dovrà essere composto da soggetti scelti tra i revisori	
	legale dei conti iscritti nell'apposito registro, ai sensi	
	dell'art. 2409 bis. c.c..	
	TITOLO VIII CONTROVERSIE	
	Art. 34 Mediazione - Clausola arbitrale	

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da amministratori, liquidatori o componenti dell'organo di controllo o nei loro confronti, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione nell'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 28/2010 e dalle norme in esso richiamate. Il procedimento di mediazione si svolgerà innanzi al seguente organismo di mediazione, SPORTELLLO DI CONCILIAZIONE C.C.I.A.A. PORDENONE - UDINE, iscritto al N. 26 nel Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Udine, alla Via Morpurgo N. 4, secondo il suo Regolamento, che si intende qui richiamato integralmente.

Le parti, con l'approvazione del presente statuto, si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di dare avvio a qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, le controversie di cui sopra, aventi ad oggetto diritti disponibili, che per disposizione di legge inderogabile non siano di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un arbitro scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

	TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste	
	dall’articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre	
	disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con	
	il metodo assembleare, stabiliscono:	
	-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del	
	codice civile.	
	La società, con delibera dell’assemblea dei soci, può in ogni	
	momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha	
	effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del	
	codice civile.	
	Art. 36 Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 38 Requisiti mutualistici	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	

58 di 58